



personalmente efficace, tecnicamente efficiente.

In questo numero:

Legge di bilancio 2022

1 La riforma Irpef del 2022

Personale

13 L'assegno unico universale

Legge di bilancio 2022

21 La revisione dell'indennità di carica degli amministratori

Studio giallo s.r.l
società tra professionisti

via spinelli, 6/F 46047 porto mantovano (mn)
tel. 0376 392641-398174 fax 0376 396787
c.f. e p.iva 02025210200
mail: segreteria@ilpersonalepa.it
www.ilpersonalepa.it

Legge di bilancio 2022

La riforma Irpef del 2022

di Tiziano Grandelli e Mirco Zamberlan

Esperti in gestione e organizzazione del personale degli enti locali

La legge di bilancio 2022 (L. 234/2021) riscrive le disposizioni in materia di Irpef intervenendo sia sulle aliquote che sulle detrazioni.

La modifica delle aliquote Irpef

Il primo intervento riguarda la rimodulazione delle aliquote e degli scaglioni Irpef, questi ultimi riducendoli da cinque a quattro. Il primo scaglione rimane invariato, il secondo vede una riduzione dell'aliquota dal 27% al 25%, il terzo viene ridotta l'aliquota dal 38% al 35% per i redditi fino a 50.000 euro (non più fino a 55.000 euro), mentre gli ultimi due scaglioni vengono raggruppati confermando l'aliquota del 43%. Si riporta il testo dell'art. 11 del Tuir prima e dopo la riforma (art. 1, c. 2, lett. a), della L. 234/2021).

Testo fino al 31.12.2021	Testo dall'01.01.2022
Art. 11. Determinazione dell'imposta 1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito: a) fino a 15.000 euro, 23 per cento; b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 27 per cento; c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 38 per cento; d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 41 per cento; e) oltre 75.000 euro, 43 per cento. <i>I commi successivi rimangono invariati</i>	1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito: a) fino a 15.000 euro, 23 per cento; b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 25 per cento; c) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento; d) oltre 50.000 euro, 43 per cento

Le altre detrazioni

La legge di bilancio 2022 riscrive anche l'art. 13 del Tuir che regola le altre detrazioni (note anche come detrazioni per la produzione dei redditi di lavoro dipendente, di pensione ed assimilati).

Il predetto art. 13 prevede diverse detrazioni in relazione alla tipologia di reddito prodotto dal contribuente distinguendole in tre macro-categorie:

- redditi di lavoro dipendente ed assimilati che danno diritto alle detrazioni di cui all'art. 13, commi 1, Tuir;
- redditi da pensione (art. 13, comma 3, Tuir);
- redditi assimilati che danno diritto alle detrazioni in modo limitato (art. 13, comma 5, Tuir).

Per il calcolo delle detrazioni la quantificazione del reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'abitazione principale e delle relative pertinenze (art. 13, c. 6-bis, Tuir).

Le detrazioni per i redditi di lavoro dipendente e assimilati

L'art. 1, c. 2, lett. b), numeri 1) e 2), della L. 234/2021 ha riscritto l'art. 13 del Tuir modificando in modo significativo sia l'importo delle detrazioni che gli scaglioni di reddito. Il beneficio fiscale deve essere letto in combinato disposto con la cancellazione dell'ulteriore detrazione e con una significativa riduzione del trattamento integrativo (si veda il paragrafo successivo).

Si riporta il testo dell'art. 13, c. 1, del Tuir prima e dopo la riforma.

Testo fino al 31.12.2021	Testo dall'01.01.2022
Art. 13. Altre detrazioni 1. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), spetta una detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro nell'anno, pari a: a) 1.880 euro, se il reddito complessivo non supera 8.000 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 1.380 euro; b) 978 euro, aumentata del prodotto tra 902 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 20.000 euro, se	Art. 13. Altre detrazioni <i>uguale</i> a) 1.880 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 1.380 euro; b) 1.910 euro, aumentata del prodotto tra 1.190 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo,

l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 28.000 euro;	e 13.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro;
c) 978 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 55.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 27.000 euro.	c) 1.910 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 22.000 euro.
	1.1. La detrazione spettante ai sensi del comma 1 è aumentata di un importo pari a 65 euro, se il reddito complessivo è superiore a 25.000 euro ma non a 35.000 euro

Le regole per la determinazione della detrazione sono riepilogate nella tabella seguente.

Redditi di lavoro dipendente (art. 49, comma 1) Redditi assimilati di cui all'art. 50, comma 1, lettere: a) lavoratori soci di cooperative b) compensi a carico di terzi c) borse di studio, borse lavoro, tirocini formativi c-bis) co.co.co. e co.co.pro. d) remunerazioni dei sacerdoti h-bis) fondi pensione ex DLgs n. 124/1993 l) LSU	
Scaglione di reddito	Detrazione annuale
fino a 15.000 euro (art. 13, c. 1, lett. a), Tuir)	Detrazione = 1.880 euro L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 1.380 euro. Tali misure minime competono a prescindere dal risultato del calcolo di ragguaglio al periodo di spettanza nell'anno (CM 15/2007, par. 1.5.1).
se il reddito è superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro (art. 13, c. 1, lett. b), Tuir)	$\text{Detrazione} = 1.910 + 1.190 \times \frac{28.000 - \text{reddito complessivo}}{13.000}$ Se il rapporto è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali.
se il reddito è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro (art. 13, c. 1, lett. c), Tuir)	$\text{Detrazione} = 1.910 \times \frac{50.000 - \text{reddito complessivo}}{22.000}$ Se il rapporto è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali.
se il reddito è superiore a 25.000 euro ma non a 35.000 euro (art. 13, c. 1.1, Tuir)	Detrazione = 65 euro da aggiungere a quella determinata nei punti precedenti
Le detrazioni devono essere rapportate al periodo di lavoro nell'anno.	
I commi 1-bis e 2 dell'art. 13 del Tuir erano già stati abrogati in precedenza.	

Per i redditi non superiori a 8.000 euro, le detrazioni minime di € 690 (rapporti a tempo indeterminato) e di € 1380 (rapporti a tempo determinato) devono essere rapportate, dal sostituto d'imposta, al periodo di lavoro nell'anno, in applicazione dell'art. 23, comma 2, lett. a) del DPR 600 del 1973. Tuttavia, il percipiente può chiedere al sostituto d'imposta di applicare integralmente la detrazione minima, in sede di conguaglio, ovvero potrà beneficiare della detrazione non goduta in sede di dichiarazione dei redditi annuale (CM 15/2007, par. 2.3).

Ai fini della determinazione del periodo di lavoro per il quale spetta la detrazione nell'anno, l'Agenzia delle Entrate (CM 15/2007) riteneva ancora applicabili le istruzioni a suo tempo impartite con le circ. n. 326/1997 e n. 3/1998. Considerando che nulla è stato modificato dalla riforma del 2022 su questo argomento dovrebbero essere ancora valide le citate circolari.

La detrazione deve essere quindi riconosciuta per i giorni compresi nel periodo di durata del rapporto di lavoro, sia esso a tempo pieno, a tempo parziale (verticale, orizzontale o misto) o a tempo determinato. Rientrano in tale computo anche le festività, i riposi settimanali e gli eventuali giorni di sciopero, mentre restano esclusi i giorni per i quali non spetta alcuna retribuzione, neppure differita (ad esempio per i giorni di aspettativa non retribuita). In questo contesto torna opportuno richiamare la circolare in forza della quale la detrazione spetta tutte le volte che matura il diritto alla corresponsione della tredicesima mensilità, dal momento che si tratta di una retribuzione differita (situazione applicabile ai segretari comunali e provinciali che maturano la 13' per tutto il mese se hanno lavorato almeno 15 giorni nel mese).

La detrazione spetta in ogni caso per un massimo di 365 giorni (Circ. Ministero delle Finanze n. 226/1994). Tale regola deve essere applicata anche negli anni bisestili. In presenza di più redditi di lavoro dipendente, nel calcolare il numero dei giorni per i quali spettano le detrazioni, i periodi contemporanei devono essere computati una sola volta.

Per le borse di studio (art. 50, comma 1, lett. c), Tuir) le detrazioni spettano con riferimento ai giorni compresi nel periodo assunto ai fini dell'erogazione della borsa di studio (anche se relativo ad anni precedenti). Pertanto, se la borsa di studio è stata erogata per il rendimento dell'anno scolastico o accademico, vengono riconosciuti i giorni corrispondenti all'intero anno (365 giorni); se, invece, è stata corrisposta in relazione alla frequenza di un particolare corso, spetta per il periodo di durata del corso stesso.

Per le co.co.co./co.co.pro. (art. 51, comma 1, lett. c-bis), Tuir) le detrazioni andranno correlate alla durata del contratto, e quindi dal primo all'ultimo giorno di durata dello stesso, indipendentemente dal numero di giorni effettivamente lavorati (Circ. 7/2001).

Le detrazioni per i redditi di pensione

L'art. 1, c. 2, lett. b), numero 3) e 4), della L. 234/2021 ha riscritto l'art. 13, comma 3, del Tuir che quantifica le detrazioni per i redditi da pensione di cui all'art. 49, c. 2, lett. a), del Tuir.

Si riporta il testo dell'art. 13, c. 2, del Tuir prima e dopo la riforma.

Testo fino al 31.12.2021	Testo dall'01.01.2022
Art. 13. Altre detrazioni 3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quella prevista al comma 1 del presente articolo, rapportata al periodo di pensione nell'anno, pari a a) 1.880 euro, se il reddito complessivo non supera 8.000 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro; b) 1.297 euro, aumentata del prodotto fra 583 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 15.000 euro; c) 1.297 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro.	Art. 13. Altre detrazioni <i>uguale</i> a) 1.955 euro, se il reddito complessivo non supera 8.500 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro; b) 700 euro, aumentata del prodotto fra 1.255 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 19.500 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.500 euro ma non a 28.000 euro; c) 700 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 22.000 euro
	3-bis. La detrazione spettante ai sensi del comma 3 è aumentata di un importo pari a 50 euro, se il reddito complessivo è superiore a 25.000 euro ma non a 29.000 euro

Le regole per la determinazione della detrazione per i pensionati sono riepilogate nella tabella seguente.

Redditi di pensione (art. 49, comma 2, lett. a), Tuir)	
Scaglione di reddito	Detrazione annuale
fino a 8.500 euro (art. 13, c. 3, lett. a), Tuir)	Detrazione = 1.955 euro L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro.
se il reddito è superiore a 8.500 euro ma non a 28.000 euro (art. 13, c. 3, lett. b), Tuir)	$\text{Detrazione} = 700 + 1.255 \times \frac{28.000 - \text{reddito complessivo}}{19.500}$ Se il rapporto è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali.
se il reddito è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro (art. 13, c. 3, lett. c), Tuir)	$\text{Detrazione} = 700 \times \frac{50.000 - \text{reddito complessivo}}{22.000}$ Se il rapporto è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali.
se il reddito è superiore a 25.000 euro ma non a 29.000 euro (art. 13, c. 3-bis, Tuir)	Detrazione = 50 euro da aggiungere a quella determinata nei punti precedenti
Le detrazioni devono essere rapportate al periodo di pensione nell'anno.	
Il comma 4 dell'art. 13 del Tuir era già stato abrogato in precedenza.	

Le detrazioni per gli altri redditi assimilati

L'art. 1, c. 2, lett. b), numero 5), della L. 234/2021 ha riscritto l'art. 13, comma 5, del Tuir dedicato alle detrazioni per gli altri redditi assimilati che non possono beneficiare delle detrazioni di cui al comma 1. Per gli enti locali si tratta principalmente delle pubbliche funzioni e delle cariche elettive.

Si riporta il testo dell'art. 13, c. 5, del Tuir prima e dopo la riforma.

Testo fino al 31.12.2021	Testo dall'01.01.2022
Art. 13. Altre detrazioni 5. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 50, comma 1, lettere e), f), g), h) e i), ad esclusione di quelli derivanti dagli assegni periodici indicati nell'articolo 10, comma 1, lettera c), fra gli oneri deducibili, 53, 66 e 67, comma 1, lettere i) e l), spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quelle previste ai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo, pari a: a) 1.104 euro, se il reddito complessivo non supera 4.800 euro;	Art. 13. Altre detrazioni <i>uguale</i> a) 1.265 euro, se il reddito complessivo non supera 5.500 euro;

b) 1.104 euro, se il reddito complessivo è superiore a 4.800 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 50.200 euro.	b) 500 euro, aumentata del prodotto fra 765 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 22.500 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 5.500 euro ma non a 28.000 euro; b-bis) 500 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 22.000 euro
	5-ter. La detrazione spettante ai sensi del comma 5 è aumentata di un importo pari a 50 euro, se il reddito complessivo è superiore a 11.000 euro ma non a 17.000 euro.

Le detrazioni per gli altri redditi assimilati sono determinate con le seguenti regole.

Redditi assimilati di cui all'art. 50, comma 1, lettere: e) attività professionale intramuraria del personale dipendente del Servizio Sanitario nazionale f) pubbliche funzioni g) cariche elettive h) rendite vitalizie e a tempo determinato i) altri assegni periodici alla cui produzione attualmente concorrono né capitale né lavoro (escluso l'assegno per il mantenimento del coniuge)	
Scaglione di reddito	Detrazione annuale
fino a 5.500 euro (art. 13, c. 5, lett. a), Tuir)	Detrazione = 1.265 euro
se il reddito è superiore a 5.500 euro ma non a 28.000 euro (art. 13, c. 5, lett. b), Tuir)	$\text{Detrazione} = 500 + 765 \times \frac{28.000 - \text{reddito complessivo}}{22.500}$ Se il rapporto è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali.
se il reddito è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro (art. 13, c. 5, lett. c), Tuir)	$\text{Detrazione} = 500 \times \frac{50.000 - \text{reddito complessivo}}{22.000}$ Se il rapporto è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali.
se il reddito è superiore a 11.000 euro ma non a 17.000 euro (art. 13, c. 5-ter, Tuir)	Detrazione = 50 euro da aggiungere a quella determinata nei punti precedenti
Le detrazioni non possono essere cumulate quelle previste negli altri casi.	

Le detrazioni per il mantenimento del coniuge

L'art. 13, c. 5-bis, del Tuir prevede il riconoscimento di una detrazione per "gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria" (art. 10, c. 1, lett. c), Tuir). Il beneficio economico è considerato reddito assimilato ai sensi dell'art. 50, c. 1, lett. e), del Tuir: "i) gli altri assegni periodici, comunque denominati, alla cui produzione non concorrono attualmente né capitale né lavoro, compresi quelli indicati alle lettere c) [ndr mantenimento coniuge] e d) del comma 1 dell'articolo 10 tra gli oneri deducibili ed esclusi quelli indicati alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 41".

La quantificazione della detrazione segue le stesse regole previste per i redditi da pensione (art. 13, c. 3, del Tuir) con la sola differenza che non deve essere rapportata ad alcun periodo nell'anno. Poiché la riforma non richiama il "correttivo" contenuto nel comma 3-bis dello stesso art. 13 previsto per i pensionati, lo stesso non può essere esteso all'assegno per il mantenimento del coniuge.

Il caso può interessare anche l'ente locale quando l'assegno per il mantenimento del coniuge viene trattenuto dal datore di lavoro e versato al beneficiario. Nello specifico il sostituto deve fare un cedolino al beneficiario in quanto sta erogando un reddito assimilato.

Il trattamento integrativo

Il trattamento integrativo (art. 1 del D.L. 3/2020) rimane confermato anche se l'ambito di applicazione viene circoscritto ai redditi non superiori ai 15.000 euro (art. 1, c. 3, lett. a), n. 1, della L. 234/2021). L'importo di 1.200 annuali non è stato modificato. La riduzione dell'ambito di applicazione è compensata dall'aumento delle detrazioni legate alla produzione del reddito.

La riforma ha introdotto una complessa disposizione che consente, in situazioni particolari, di riconoscere il trattamento integrativo per la fascia reddituale compresa tra 15.000 e 28.000 euro.

Il trattamento integrativo potrà essere riconosciuto solo se la somma di una serie di detrazioni risulti superiore all'imposta lorda.

Le detrazioni da considerare sono riepilogate nella seguente tabella:

Riferimento	Descrizione
art. 12 Tuir	famigliari a carico
art. 13 Tuir	produzione reddito
art. 15, c. 1, lett. a), Tuir	interessi passivi su mutui e prestiti agrari nel limite dei redditi dei terreni solo se contratti fino al 31/12/2021
art. 15, c. 1, lett. b) , Tuir	interessi passivi su mutui ipotecari per l'acquisto o ristrutturazione dell'abitazione principale solo se contratti fino al 31/12/2021

art. 15, c. 3-ter, Tuir	interessi passivi su mutui ipotecari per l'acquisto o ristrutturazione dell'abitazione principale dal 01/01/1998 solo se contratti fino al 31/12/2021
art. 15, c. 1, lett. c)	spese sanitarie
art. 16-bis	recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici
norma aperta	comprende anche i diversi bonus edilizi limitatamente alle spese sostenute fino al 31/12/2021

Qualora si verifichi la condizione sopra descritta il trattamento integrativo è riconosciuto nel limite massimo di 1.200 euro annuali e comunque per un importo pari alla differenza tra le predette detrazioni e l'imposta lorda. Ad esempio, se la somma delle predette detrazioni è pari ad 4.500 euro e l'Irpef lorda a 3.800 euro il trattamento integrativo sarà pari a 700 euro (4.500 – 3.800 nel limite massimo di 1.200 euro).

Questa disposizione, molto specifica, interessa teoricamente anche il sostituto d'imposta qualora le predette detrazioni vengano considerate nell'ambito del cedolino stipendiale.

Il caso tipico riguarda le detrazioni per familiari a carico (art. 12, Tuir) e le altre detrazioni (art. 13, Tuir). Tuttavia, si deve considerare che le detrazioni per figli a carico di età inferiore a 21 anni cesseranno con decorrenza dal 01/03/2022 a seguito dell'introduzione dell'assegno unico universale. Ne consegue che, considerando solo le detrazioni di cui all'art. 13 del Tuir, difficilmente si dovrebbe verificare questa situazione.

Il sostituto d'imposta non è obbligato a considerare in sede di conguaglio le altre tipologie di detrazioni. Sarà comunque necessario attendere i prossimi chiarimenti istituzionali.

Testo fino al 31.12.2021	Testo dall'01.01.2022
D.L. 3/2020 Art. 1. Trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati 1. Nelle more di una revisione degli strumenti di sostegno al reddito, qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica	D.L. 3/2020 Art. 1. Trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati 1. Nelle more di una revisione degli strumenti di sostegno al reddito, qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre

22 dicembre 1986, n. 917, sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del citato testo unico, è riconosciuta una somma a titolo di trattamento integrativo, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari a 600 euro per l'anno 2020 e a 1.200 euro a decorrere dall'anno 2021, se il reddito complessivo non è superiore a 28.000 euro.

1986, n. 917, sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del citato testo unico, è riconosciuta una somma a titolo di trattamento integrativo, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari a 600 euro per l'anno 2020 e a 1.200 euro a decorrere dall'anno 2021, se il reddito complessivo non è superiore a 15.000 euro.

Il trattamento integrativo è riconosciuto anche se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro, a condizione che la somma delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, delle detrazioni di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), e comma 1-ter, dello stesso testo unico, limitatamente agli oneri sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2021, e delle rate relative alle detrazioni di cui agli articoli 15, comma 1, lettera c), e 16-bis del citato testo unico nonché di quelle relative alle detrazioni previste da altre disposizioni normative, per spese sostenute fino al 31 dicembre 2021, sia di ammontare superiore all'imposta lorda.

Nel caso in cui ricorrano le condizioni previste dal secondo periodo, il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare, comunque non superiore a 1.200 euro, determinato in misura pari alla differenza tra la somma

	delle detrazioni ivi elencate e l'imposta lorda.
2. Il trattamento integrativo di cui al comma 1 è rapportato al periodo di lavoro e spetta per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020.	<i>uguale</i>
3. I sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riconoscono in via automatica il trattamento integrativo di cui al comma 1 ripartendolo fra le retribuzioni erogate a decorrere dal 1° luglio 2020 e verificano in sede di conguaglio la spettanza dello stesso. Qualora in tale sede il trattamento integrativo di cui al comma 1 si riveli non spettante, i medesimi sostituti d'imposta provvedono al recupero del relativo importo, tenendo conto dell'eventuale diritto all'ulteriore detrazione di cui all'articolo 2. Nel caso in cui il predetto importo superi 60 euro, il recupero dello stesso è effettuato in otto rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.	3. I sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riconoscono in via automatica il trattamento integrativo di cui al comma 1 ripartendolo fra le retribuzioni erogate a decorrere dal 1° luglio 2020 e verificano in sede di conguaglio la spettanza dello stesso. Qualora in tale sede il trattamento integrativo di cui al comma 1 si riveli non spettante, i medesimi sostituti d'imposta provvedono al recupero del relativo importo, tenendo conto dell'eventuale diritto all'ulteriore detrazione di cui all'articolo 2. Nel caso in cui il predetto importo superi 60 euro, il recupero dello stesso è effettuato in otto rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.
4. I sostituti d'imposta compensano il credito maturato per effetto dell'erogazione del trattamento integrativo di cui al comma 1, mediante l'istituto della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.	<i>uguale</i>

L'ulteriore detrazione

L'ulteriore detrazione prevista dall'art. 2 del D.L. 3/2020 è stata abrogata con decorrenza 01/01/2022 (art. 1, c. 3, lett. b), della L. 234/2021) in quanto assorbito dalla ridefinizione delle altre detrazioni dell'art. 13 del Tuir.

Le addizionali regionali e comunali

Le regioni hanno tempo fino al 31/03/2022 per la revisione delle aliquote legate ai nuovi scaglioni Irpef.

Anche per i comuni il termine è stato posticipato al 31/03/2022. La scadenza verrà automaticamente differita in caso di ulteriore spostamento del termine per l'approvazione dei bilanci.

Per il sostituto d'imposta rimane il problema di come calcolare le addizionali per i dipendenti che cessano nelle more dell'adozione delle nuove aliquote legate agli scaglioni del 2022.

Seppure paradossale non sembrerebbe esserci altra soluzione che applicare aliquote e scaglioni del 2021 costringendo il dipendente alla dichiarazione dei redditi per il conguaglio.

Personale

L'assegno unico e universale (AUU)

di Tiziano Grandelli e Mirco Zamberlan

Esperti in gestione e organizzazione del personale degli enti locali

Pubblicato in G.U. il Decreto Legislativo n. 230 del 29/12/2021 sull'assegno unico universale che troverà applicazione dal marzo 2022. Come funziona e cosa cambia per il sostituto d'imposta. Si ripropone l'articolo pubblicato in precedenza con le modifiche contenute nella versione definitiva.

Come funziona il nuovo assegno unico

Dal marzo 2022 entrerà a regime il nuovo assegno unico e universale per i figli a carico. Il D.Lgs. 230/2021 è stato pubblicato definitivamente in G.U.

La riforma riconosce a tutti i genitori con figli fino a 21 anni l'assegno unico di importo variabile in base all'ISEE per il periodo compreso tra il mese di marzo di ciascun anno e il febbraio dell'anno successivo. Indipendentemente dalla situazione ISEE è previsto un importo minimo senza distinzione tra lavoratori dipendenti, autonomi, pensionati o non occupati.

Ai fini dell'assegno unico si considerano a carico i figli facenti parte del nucleo familiare ai fini Isee. In mancanza di quest'ultimo si considerano i figli autodichiarati nella domanda e si riconosce l'importo minimo.

L'assegno unico è attribuito a chi esercita la responsabilità genitoriale in parti uguali:

- per ciascun figlio minorenni a carico e per i nuovi nati con decorrenza dal settimo mese di gravidanza;

- per ciascun figlio maggiorenne fino al compimento dei 21 anni, se ricorre una delle seguenti condizioni:

- * frequenti un corso di formazione scolastica o professionale o corso di laurea;
- * svolga un tirocinio o un'attività lavorativa con reddito inferiore a 8.000 euro;
- * sia registrato come disoccupato e in cerca di lavoro presso i centri per l'impiego;
- * svolga il servizio civile universale;

- per ciascun figlio con disabilità senza limiti di età.

L'importo dell'assegno unico è riepilogato nella seguente tabella:

Situazione	Importo mensile	Con Isee fino a	Importo mensile	Con Isee da	Note
figlio minorenni	175	15.000	50	40.000	riduzione per Isee intermedi
figlio maggiorenne fino al compimento dei 21 anni di età	85	15.000	25	40.000	riduzione per Isee intermedi
figli successivi al secondo (dal terzo)	maggiorazione 85	15.000	maggiorazione 15	40.000	riduzione per Isee intermedi
figlio minorenni non autosufficiente con disabilità grave	maggiorazione 95				indipendente dall'Isee
figlio minorenni non autosufficiente con disabilità media	maggiorazione 85				indipendente dall'Isee
figlio maggiorenne fino a 21 anni con disabilità	maggiorazione 80				indipendente dall'Isee
figlio superiore a 21 anni a carico con disabilità	85	15.000	25	40.000	riduzione per Isee intermedi
madri di età inferiore a 21 anni	maggiorazione 20 per figlio				indipendente dall'Isee
entrambi i genitori titolari di reddito da lavoro	maggiorazione 30 per figlio	15.000	0	40.000	riduzione per Isee intermedi
nuclei familiari con quattro o più figli	100 per nucleo				indipendente dall'Isee

Si riporta una tabella esemplificativa predisposta dall'Inps

https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/Prestazioni_e_servizi/Assegno_Unico_Univ/Informativa_Asegno_Unico_Universale_lavoratori_dipendenti_e_autonomi.pdf#:~:text=L%E2%80%99Assegno%20Unico%20e%20Universale%20%28AUU%29%20per%20i%20figli%3A,domanda%20e%20ottenere%20l%E2%80%99importo%20minimo%20per%20ciascun%20figlio.

Esempi di importi mensili per figlio spettanti in base all'ISEE (*)

	Importi assegno			Maggiorazioni				Maggiorazioni legate alla disabilità			
	figlio minorenni	figlio maggiorenne fino a 21 anni	figlio disabile da 21 anni in su	per ciascun figlio dal terzo in poi	per ciascun figlio in caso di genitori entrambi lavoratori	per ciascun figlio in caso di madre con meno di 21 anni	per nucleo con 4 o più figli	figlio minorenni non autosufficiente	figlio minorenni con disabilità grave	figlio minorenni con disabilità media	figlio maggiorenne con disabilità
Fino a 15 mila euro	175	85	85	85	30						
20 mila euro	150	73	73	71	24						
25 mila euro	125	61	61	57	18	20	100	105	95	85	80
30 mila euro	100	49	49	43	12						
35 mila euro	75	37	37	29	6						
da 40 mila euro	50	25	25	15	0						

(*) In mancanza di allegazione di ISEE l'importo minimo spettante per ciascun figlio è quello dell'ultima riga della tavola con dicitura "da 40 mila euro".

Per ottenere l'assegno unico deve essere presentata domanda all'Inps, da un genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale, in modalità telematica a decorrere dal 1° gennaio di ciascun anno per il periodo marzo-febbraio. La richiesta può essere effettuata anche dal figlio maggiorenne. L'importo viene riconosciuto dal mese successivo a quello di presentazione della domanda e viene pagato entro 60 giorni sull'Iban del richiedente. Per le richieste avanzate fino al 30 giugno l'assegno decorre dal mese di marzo dello stesso anno. In caso di mancata presentazione dell'Isee viene riconosciuto l'assegno nell'importo minimo.

Le modalità di presentazione della domanda sono specificate nel messaggio Inps 4748 del 31/12/2021.

L'assegno è cumulabile con i sussidi previsti dalle regioni e dagli enti locali nonché con il reddito di cittadinanza fino a concorrenza dell'importo dell'assegno spettante in ciascuna mensilità e non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini Irpef (art. 8 del Tuir).

Il nuovo beneficio economico sostituisce i seguenti istituti:

- l'assegno per il nucleo familiare per quanto attiene ai figli a carico con decorrenza marzo 2022 (art. 4, DPR 797/1955 e art. 2 D.L. 69/1988);
- le detrazioni per figli a carico di età inferiore ai 21 anni con decorrenza marzo 2022 (art. 12 del Tuir);
- il premio alla nascita o all'adozione di minori (art. 1, c. 353, L. 232/2016) con decorrenza gennaio 2022;
- l'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli (art. 65, L. 448/1998) con decorrenza marzo 2022;
- il fondo a sostegno della natalità (art. 1, c. 348 e 349, L. 232/2016) con decorrenza gennaio 2022.

Per quanto attiene l'ANF il decreto ne prevede l'abrogazione "limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili". Ne consegue che alcune tabelle vengono abrogate mentre altre dovrebbero rimanere.

Tabella	Descrizione	Abrogata
11	Nuclei familiari con entrambi i genitori e almeno un figlio minore in cui non siano presenti componenti inabili	SI
12	Nuclei familiari con un solo genitore e almeno un figlio minore in cui non siano presenti componenti inabili	SI
13	Nuclei familiari orfanili composti solo da minori non inabili	SI
14	Nuclei familiari con entrambi i genitori e almeno un figlio minore in cui sia presente almeno un componente inabile e nuclei familiari con entrambi i genitori, senza figli minori e con almeno un figlio maggiorenne inabile	SI
15	Nuclei familiari con un solo genitore e almeno un figlio minore in cui sia presente almeno un componente inabile e nuclei familiari con un solo genitore, senza figli minori e con almeno un figlio maggiorenne inabile	SI
16	Nuclei familiari orfanili composti da almeno un minore in cui sia presente almeno un componente inabile	SI
17	Entrambi i genitori, almeno un figlio maggiorenne inabile	SI
18	Un solo genitore, almeno un figlio maggiorenne inabile	SI

19	Nuclei familiari orfanili composti solo da maggiorenni inabili	SI
20A	Nuclei familiari con entrambi i coniugi e senza figli (in cui sia presente almeno un fratello, sorella o nipote inabile)	NO
20B	Nuclei monoparentali (*) senza figli (in cui sia presente almeno un fratello, sorella o nipote inabile)	NO
21A	Nuclei familiari (*) senza figli (in cui non siano presenti componenti inabili)	NO
21B	Nuclei monoparentali (*) senza figli con almeno un fratello, sorella o nipote (in cui non siano presenti componenti inabili)	NO
21C	Nuclei familiari (*) senza figli (in cui sia presente almeno un coniuge inabile e nessun altro componente inabile)	NO
21D	Nuclei monoparentali (*) senza figli con almeno un fratello, sorella o nipote (in cui solo il richiedente sia inabile)	NO

Viene prorogata dal 31/12/2021 al 28/02/2022 (art. 11 del D.lgs. 230/2021) anche la maggiorazione dell'ANF riconosciuta con decorrenza 31/07/2021 di euro 37,5 per ciascun figlio, per i nuclei familiari fino a due figli, e di euro 55 per ciascun figlio, per i nuclei familiari di almeno tre figli prevista dall'art. 5 del D.L. 79/2021.

Cosa cambia per il sostituto d'imposta

Come impatta il nuovo assegno unico sugli obblighi del datore di lavoro pubblico e sui bilanci delle autonomie locali? Su questi fronti sembrano delinearsi delle novità interessanti.

Considerando che la domanda di AUU dovrà essere presentata all'Inps e che quest'ultimo eroga direttamente l'importo spettante, la gestione dell'assegno unico esce dalla competenza del sostituto d'imposta per le tabelle con figli o orfanili.

Dal marzo prossimo escono dalla busta paga sia gli assegni per il nucleo familiare che le detrazioni per figli a carico di età inferiore ai 21 anni; rimangono quelle per i figli di età superiore e quelle per il coniuge e per gli altri familiari.

Inoltre, vengono abrogate le seguenti detrazioni previste dall'art. 12 del Tuir:

- per i figli inferiori ai 3 anni;
- per i figli portatori di handicap;
- per i nuclei con più di tre figli;
- per i nuclei con almeno quattro figli a carico.

Questo comporta un significativo alleggerimento degli obblighi del sostituto d'imposta.

Modifiche all'art. 12 del Tuir – Detrazioni per carichi di famiglia

Testo prima del D.Lgs. 230/2021	Testo dopo il D.Lgs. con decorrenza 1° marzo 2022
1. Dall'imposta lorda si detraggono per carichi di famiglia i seguenti importi: a) per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato: (...) b) la detrazione spettante ai sensi della lettera a) è aumentata di un importo pari a: (...) c) 950 euro per ciascun figlio, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati.	(uguale) c) 950 euro per ciascun figlio, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati di età pari o superiore a 21 anni.
La detrazione è aumentata a 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni.	(soppresso)
Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 400 euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.	(soppresso)
Per i contribuenti con più di tre figli a carico la detrazione è aumentata di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo.	(soppresso)
La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 95.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 95.000 euro.	(uguale)
In presenza di più figli, l'importo di 95.000 euro è aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo.	In presenza di più figli che danno diritto alla detrazione , l'importo di 95.000 euro è aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo.
La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori. Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno	(uguale)

dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore. Quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all'altro genitore affidatario un importo pari all'intera detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50 per cento della detrazione stessa. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo. Se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli nati fuori del matrimonio e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, per il primo figlio si applicano, se più convenienti, le detrazioni previste alla lettera a);	
d) 750 euro, da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione, per ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 80.000 euro.	(uguale)
1-bis. In presenza di almeno quattro figli a carico, ai genitori è riconosciuta un'ulteriore detrazione di importo pari a 1.200 euro. La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo.	(abrogato)
2. Le detrazioni di cui ai commi 1 e 1-bis spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali,	2. Le detrazioni di cui al comma 1 spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo <i>(segue uguale)</i>

rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Per i figli di età non superiore a ventiquattro anni il limite di reddito complessivo di cui al primo periodo è elevato a 4.000 euro.	
3. Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste. Qualora la detrazione di cui al comma 1-bis sia di ammontare superiore all'imposta lorda, diminuita delle detrazioni di cui al comma 1 del presente articolo nonché agli articoli 13, 15, 16 e 16-bis, nonché delle detrazioni previste da altre disposizioni normative, è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche per la famiglia, sono definite le modalità di erogazione del predetto ammontare.	(uguale) (abrogato) (abrogato)

Cosa fare

Seppure la norma non disponga alcun obbligo di informazione potrebbe essere utile comunicare ai dipendenti che dal mese di marzo il datore di lavoro non erogherà più né gli ANF per i nuclei con figli e orfanili né le detrazioni per figli a carico fino a 21 anni e che per ottenere il nuovo assegno unico devono presentare domanda all'Inps previa acquisizione dell'Isee; quantomeno per importi fino a 40.000 euro.

Considerando che queste procedure richiedono parecchio tempo è opportuno che i dipendenti si attivino tempestivamente onde evitare che il nucleo familiare si trovi, per alcuni mesi, ad avere una riduzione di entrate finanziarie. Soprattutto per i nuclei numerosi o fragili la sospensione degli ANF e delle detrazioni può ammontare anche ad alcune centinaia di euro.

In questi giorni è arrivata a tutte le amministrazioni una comunicazione per PEC a firma del Ministro della Pubblica Amministrazione e del Presidente dell'Inps con la quale invitano a comunicare ai dipendenti questa novità allegando un'informativa disponibile anche sul sito Inps al seguente link:

https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/Prestazioni_e_servizi/Assegno_Unico_Univ/Informativa_Asegno_Unico_Universale_lavoratori_dipendenti_e_autonomi.pdf#:~:text=L%E2%80%99Assegno%20Unico%20e%20Universale%20%28AUU%29%20per%20i%20figli%3A,domanda%20e%20ottenere%20l%E2%80%99importo%20minimo%20per%20ciascun%20figlio.

Gli effetti sul bilancio

L'ANF è finanziato sul bilancio dell'ente in quanto, non versando i contributi Cuaf all'Inps, non si possono recuperare dall'istituto di previdenza. Con il nuovo assegno unico l'onere sembra trasferirsi dal bilancio della PA a quello dell'Inps senza che, allo stato attuale, sia prevista una misura di recupero sui datori di lavoro pubblici.

Il risparmio finanziario, seppure limitato, avrà effetti positivi anche sul calcolo del rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti per il rispetto del parametro di virtuosità legato alla determinazione delle capacità assunzionali (D.M. 17/03/2020).

Il risparmio risulta neutro sul calcolo della spesa storica di personale ai sensi dell'art. 1, comma 557, della L. 296/2006 che non comprende gli ANF.

Legge di bilancio 2022

La revisione dell'indennità di carica degli amministratori

di Tiziano Grandelli e Mirco Zamberlan

Esperti in gestione e organizzazione del personale degli enti locali

La legge di bilancio 2022 (L. 234/2021) ha modificato in modo significativo le indennità di carica degli amministratori locali. Si analizzano le principali novità con i primi chiarimenti della RGS.

Il calcolo dell'adeguamento dell'indennità di carica

Il 2022 porta l'aumento dell'indennità di carica riconosciuta ai sindaci metropolitani e ai sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario. A regime, ovvero dal 2024, l'indennità è correlata al trattamento economico previsto per i presidenti di regione pari a 13.800 euro. A cascata saranno adeguati anche i compensi previsti per le altre cariche per le quali l'indennità è collegata a quella del sindaco.

La norma è contenuta nei commi da 583 a 587 dell'articolo unico della L. 234/2021 e prevede i seguenti importi a regime:

Ente	Indennità presidente di regione	Percentuale	Indennità sindaco
comuni metropolitani	13.800	100	13.800
comuni capoluogo di regione	13.800	80	11.040
comuni capoluogo di provincia superiori a 100.000 abitanti	13.800	80	11.040
comuni capoluogo di provincia fino a 100.000 abitanti	13.800	70	9.660
comuni superiori a 50.000 abitanti	13.800	45	6.210
comuni da 30.001 a 50.000 abitanti	13.800	35	4.830
comuni da 10.001 a 30.000 abitanti	13.800	30	4.140
comuni da 5.001 a 10.000 abitanti	13.800	29	4.002
comuni da 3.001 a 5.000 abitanti	13.800	22	3.036
comuni fino a 3.000 abitanti	13.800	16	2.208

L'adeguamento dell'indennità di carica avverrà in modo progressivo con una percentuale del 45% nel 2022, del 68% nel 2023 arrivando a regime nel 2024.

La RGS con nota prot. 1580 del 05/01/2022 ha chiarito che, "al fine di evitare possibili dubbi applicativi, si ritiene che i predetti adeguamenti percentuali vadano riferiti al differenziale incrementale tra la pregressa indennità di funzione attribuita e il nuovo importo a regime previsto a decorrere dall'anno 2024, in relazione alla corrispondente fascia demografica di appartenenza".

L'adeguamento dell'indennità di carica è un calcolo che deve essere effettuato in ciascun ente in quanto l'indennità prevista nel D.M. 119/2020 poteva essere aumentata del 5% in relazione alla fluttuazione stagionale della popolazione, del 3% in relazione alle spese correnti superiori alla media regionale e del 2% se le entrate correnti superavano la stessa media regionale. L'indennità di carica è stata inoltre ridotta del 10% dall'art. 1, c. 54, della L. 266/2005 e aumentata per i comuni fino a 3.000 abitanti dal DM 23/07/2020.

Si propone un modello di calcolo per un ente da 5 a 10.000 abitanti che non abbia applicato le maggiorazioni.

Comune tra 5 e 10.000 abitanti		
Indennità di carica DM 119/2020 – in lire		5.400.000
Indennità di carica DM 119/2020 – in euro		2.788,37
Indennità ridotta del 10% ex art. 1, c. 54, della L. 266/2005	A	2.509,98
Indennità presidente di regione		13.800,00
Percentuale di adeguamento a regime		29%
Indennità di carica del sindaco a regime	B	4.002,00
Differenza rispetto all'indennità di carica attuale	C=B-A	1.492,02
		671,41
Adeguamento anno 2022 pari al 45% di C	D=Cx45%	
Indennità di carica del sindaco nel 2022	E=A+D	3.181,39
Adeguamento anno 2023 pari al 68% di C	F=Cx68%	1.014,57
Indennità di carica del sindaco nel 2023	G=A+F	3.524,55

La tabella seguente sviluppa il calcolo sui diversi enti ipotizzando che non siano state applicate maggiorazioni. Il valore dell'indennità attuale deve essere verificato caso per caso.

Ente	Attuale	Perc.	2022 45%	2023 68%	2024 100%
Comuni capoluogo di provincia					
Città metropolitane	7.018,65	100%	10.070,26	11.629,97	13.800,00
Oltre 100mila abitanti	5.205,89	80%	7.831,24	9.173,08	11.040,00
Fra 50mila e 100mila	4.508,67	70%	6.826,77	8.011,57	9.660,00
Meno di 50mila	3.718,49	70%	6.392,17	7.758,72	9.660,00
Comuni non capoluogo di provincia					
Oltre 100mila abitanti	4.508,67	45%	5.274,27	5.665,57	6.210,00
Fra 50mila e 100mila	3.718,49	45%	4.839,67	5.412,72	6.210,00
Fra 30mila e 50mila	3.114,23	35%	3.886,33	4.280,95	4.830,00
Fra 10mila e 30mila	2.788,87	30%	3.396,88	3.707,64	4.140,00
Fra 5mila e 10mila	2.509,98	29%	3.181,39	3.524,55	4.002,00
Fra 3mila e 5mila	1.952,21	22%	2.439,92	2.689,19	3.036,00
Fra mille e 3mila	1.659,38	16%	1.906,26	2.032,44	2.208,00
Fino a mille	1.659,38	16%	1.906,26	2.032,44	2.208,00

Per la copertura dei maggiori oneri sono previsti specifici trasferimenti, che dovrebbero coprire l'adeguamento delle indennità secondo la scansione temporale prevista dalla norma (45 % nel 2022 e 68% nel 2023). La disciplina consente agli enti di adeguare già nel 2022 l'indennità all'importo massimo nel rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio. Questo comporta che la differenza tra il trasferimento e l'indennità adeguata al 100% deve essere finanziata sul bilancio dell'ente.

Le indennità dei vicesindaci, degli assessori e dei presidenti del consiglio sono adeguate al compenso dei sindaci secondo le percentuali previste dal D.M. 119/2000.

Il procedimento amministrativo

L'adeguamento dell'indennità di carica nell'importo minimo è determinato dalla norma. Tuttavia, considerando che i compensi agli amministratori sono deliberati dalla Giunta, è necessaria una delibera in tal senso. L'adeguamento agli importi minimi previsti dalla norma potrebbe anche avere efficacia retroattiva al 1° gennaio 2022.

A maggior ragione, è necessario una delibera per applicare la possibilità di anticipare gli aumenti previsti per gli anni successivi. In tal caso sarà necessario dimostrare anche il finanziamento sul bilancio dell'ente e il relativo equilibrio a regime; non viene richiesto un parere esplicito del revisore. In questo caso difficilmente la deliberazione potrà avere efficacia retroattiva.

Rimane sempre possibile la rinuncia per l'intero o per una quota del compenso da parte degli amministratori.